

ACCORDO ADDIZIONALE

all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
 IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
 IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
 IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
 E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

con riferimento all'accordo concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e al protocollo di firma ad esso allegato, firmati a Berna il 29 aprile 1963,

con riferimento alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico,

considerando che, in virtù delle competenze della Comunità economica europea, è necessario che la stessa divenga parte contraente dell'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo addizionale la Comunità economica europea diventa parte dell'accordo concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e del protocollo di firma ad esso allegato, firmati a Berna il 29 aprile 1963 (appresso denominati «l'accordo»).

Articolo 2

L'accordo è modificato come segue:

- a) L'espressione «governi firmatari» è sostituita dall'espressione «parti contraenti».
- b) Il paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal paragrafo seguente:
- «1. Le modalità di esercizio della presidenza della Commissione da parte delle delegazioni sono determinate dalla Commissione ed incluse nel regolamento interno; la delegazione che assume la presidenza designa uno dei suoi membri come presidente della Commissione».
- c) Nell'articolo 6 viene inserito, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo:

«2. Nei settori che rientrano nelle sue competenze la Comunità economica europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al

numero degli Stati membri che sono parti contraenti dell'accordo. La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nel caso in cui gli Stati membri esercitino il loro e viceversa».

Il paragrafo 2 dell'articolo 6 diventa il paragrafo 3 dell'articolo 6.

Il paragrafo 3 dell'articolo 6 diventa il paragrafo 4 dell'articolo 6, ed è completato come segue:

«Tuttavia tale disposizione non si applica alla delegazione della Comunità economica europea».

- d) Il paragrafo 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«2. Le altre spese relative ai lavori della Commissione sono ripartite fra le parti contraenti nel modo seguente:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Repubblica federale di Germania | 24,5 % |
| Repubblica francese | 24,5 % |
| Granducato del Lussemburgo | 1,5 % |
| Regno dei Paesi Bassi | 24,5 % |
| Comunità economica europea | 13 % |
| Confederazione svizzera | 12 % |
| Totale | 100 % |

La Commissione può inoltre, in taluni casi, stabilire una ripartizione diversa».

Articolo 3

1. La delegazione che esercita la presidenza della Commissione al momento dell'entrata in vigore dell'accordo addizionale continua ad esercitarla fino alla scadenza del suo mandato di tre anni.
2. Le modalità dell'ulteriore esercizio della presidenza della Commissione da parte delle delegazioni sono stabilite dalla Commissione prima della scadenza del mandato di cui al precedente paragrafo, tenuto conto della sua nuova composizione.

Articolo 4

1. Ciascuna parte firmataria informerà il governo della Confederazione svizzera dell'avvenuto compimento, per quanto la riguarda, delle procedure richie-

ste per l'entrata in vigore del presente accordo addizionale.

2. Il governo della Confederazione svizzera informerà le parti contraenti della data di ricevimento delle suddette notifiche. Il presente accordo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

Articolo 5

Il presente accordo addizionale, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, in lingua francese e in lingua olandese, i tre testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Confederazione svizzera che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Fatto a Bonn, addì 3 dicembre 1976.

Per il governo della Repubblica federale di Germania:

Per il governo della Repubblica francese:

Per il governo del Granducato del Lussemburgo:

Per il governo del Regno dei Paesi Bassi:

Per il governo della Confederazione svizzera:

Per la Comunità economica europea:
